

LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 27.12.2017 n. 205): SCHEMA DI SINTESI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Estensione della fatturazione elettronica	<p>Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra imprese e privati, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il nuovo obbligo è introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019; • in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni. <p>Ambito applicativo</p> <p>L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p> <p>Soggetti esonerati</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile <i>ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011</i>; • regime forfetario <i>ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014</i>. <p>Modalità di trasmissione</p> <p>Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.</p> <p>Il soggetto emittente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare direttamente sul Sistema; • avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

Abolizione della comunicazione dati fatture

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista:

- l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
- la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

Regime sanzionatorio

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.

Fatture per operazioni da e verso l'estero

Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione dei servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali:

- è stata emessa bolletta doganale;
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-*quater* dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:

- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di

1.000,00 euro per ciascun trimestre;

- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi, ai semplificati ed ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia metterà a disposizione:

- gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 01/07/2018

L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dall'1.07.2018 per:

- cessioni di benzina a gasolio per motori;
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di lavori, servizi o forniture da una P.A..

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di carburanti

Dall'01.07.2018 diviene obbligatoria:

la memorizzazione elettronica;

la trasmissione telematica.

Regole, modalità e tempistiche saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

	<p><i>Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti</i></p> <p>Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che ne garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500,00.</p> <p>Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p> <p>La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate <i>ex art.</i> 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p>
<p>Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.</p> <p><i>Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio (vedi sopra).</i></p> <p><i>Trasmissione telematica dei corrispettivi (vedi sopra).</i></p> <p><i>Abolizione della scheda carburante</i></p> <p>In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</p> <p><i>Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti</i></p> <p>Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><i>Deducibilità del costo del carburante</i></p> <p>Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p> <p><i>Credito di imposta per distributori di carburante</i></p> <p>Agli esercenti impianti di carburante è attribuito un credito di imposta (nel limite <i>de minimis</i>) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a</p>

	<p>partire dall'1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.</p>
<p>Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica</p>	<p>Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.</p> <p><i>Presentazione telematica dei modelli 770</i></p> <p>Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770).</p> <p><i>Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata</i></p> <p>La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.</p> <p>Tale possibilità, in precedenza ammessa dall'Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.</p> <p><i>Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista</i></p> <p>Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.</p> <p><i>Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all'Agenzia delle Entrate</i></p> <p>Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>Le nuove scadenze, parametrare al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno; • il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno; • il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

	<p><i>Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP</i></p> <p>Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.</p>
<p>Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine</p>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p><i>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</i></p> <p>Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018</p>
<p>Super-ammortamenti - Proroga</p>	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); <p>Beni esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, Tuir; • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; • fabbricati e costruzioni; • beni compresi in particolari gruppi.
<p>Iper-ammortamenti - Proroga</p>	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di

	<p>acquisizione.</p> <p><i>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</i></p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). <p><i>Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento</i></p> <p>Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.</p>
<p>Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI) - Rinvio al 2018</p>	<p>Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.</p>
<p>Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)</p>	<p>Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un sostituto d'imposta residente di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73; • una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. <p>Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di "privati".</p> <p>Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).</p>

	<p><i>Prestazioni assoggettate all'imposta</i></p> <p>L'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demandata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli "forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".</p> <p><i>Aliquota e base imponibile</i></p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell'IVA.</p> <p><i>Modalità di prelievo</i></p> <p>L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p><i>Decorrenza</i></p> <p>Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario decreto attuativo, che dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo 30.4.2018.</p>
<p>Tax free shopping - Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica</p>	<p>Viene posticipata all'1.09.2018 la decorrenza dell'obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a €. 115, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale Dell'Unione Europea.</p>
<p>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</p>	<p>Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.</p> <p>Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.</p> <p><i>Dividendi</i></p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p> <p>Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; • dalle società di capitali; • dagli enti non commerciali. <p>Plusvalenze</p> <p>Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).</p> <p>Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa.</p> <p>Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali; • dalle società di capitali. <p>Decorrenze e regimi transitori</p> <p>Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%).</p> <p>Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018); • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi scontreranno l'imposizione sostitutiva del 26%.
<p>Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata</p>	<p>Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare; • a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).

<p>Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015</p>	<p>In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. “paradisi fiscali”, è stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001; • non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all’art. 167 co. 4 del TUIR. <p>In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.</p> <p><i>Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità “ordinaria”</i></p> <p>Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. “conduit”), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>
<p>Determinazione del ROL - Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere</p>	<p>Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.</p>
<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</p>	<p>Viene riaperta la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) ed i terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 8%.</p> <p>I riferimenti canonici sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso del bene da rivalutare all’1.01.2018; • data ultima di giuramento della perizia al 30.06.2018; • data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30.06.2018; • possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.
<p>Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e</p>	<p>Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.</p> <p><i>Ambito applicativo</i></p> <p>L’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta,</p>

rimborsi per attività sportiva dilettantistica	<p>i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. <p>Decorrenza</p> <p>Il nuovo limite di euro 10.000,00 si applica dal 2018 (con effetto quindi per la prima volta sul modello Redditi 2019).</p>
Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro	<p>Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).</p> <p>Forma giuridica</p> <p>Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone.</p> <p>Previsioni statutarie obbligatorie</p> <p>Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrative"; • nell'oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; • nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un "direttore tecnico" in possesso di determinati titoli di studio.

	<p><i>Riduzione dell'aliquota IRES</i></p> <p>Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al riconoscimento della società da parte del CONI; • al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti "de minimis". <p><i>Aliquota IVA per i servizi sportivi</i></p> <p>Sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni</i></p> <p>Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR; • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione</p>	<p>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.</p> <p>Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.</p>
<p>Controllo preventivo delle compensazioni</p>	<p>Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p> <p>Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Bonus 80,00 euro al mese" - Incremento delle soglie reddituali</p>	<p>Incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF (dagli attuali euro 24.000 ad euro 24.600 e fino al limite massimo di euro 26.600) per beneficiare del c.d. "bonus</p>

dal 2018	<p>di 80,00 euro al mese”, ferma restando la misura del credito pari ad euro 960 annui.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove soglie reddituali per beneficiare del <i>bonus</i> di 80,00 euro al mese entrano in vigore l'1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.</p>
Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento	<p>A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.</p>
Incentivi al trasporto pubblico - detrazione per abbonamenti ed esclusione dal reddito di lavoro dipendente	<p>Detrazione IRPEF 19% spese per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico</p> <p>Concessa la detrazione al 19% per la spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per un importo non superiore ad euro 250,00.</p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. i-<i>decies</i>) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p> <p>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico</p> <p>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.</p>
Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018	<p>Si prevede, in via transitoria per l'anno 2018, la piena deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.</p> <p>La deduzione a regime è invece pari al 70% del costo.</p>
Escluso il contante per le retribuzioni	<p>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.</p> <p>Queste, infatti, a decorrere dal 1.07.2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.</p>

	<p>La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento.</p> <p>Per la violazione, si applica al datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
Cedolare secca	<p>Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p><i>Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari</i></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; • acquisto e posa in opera di schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006). <p><i>Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale</i></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: <ul style="list-style-type: none"> • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.</p>

	<p><i>Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili</i></p> <p>Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro. <p><i>Acquisto e posa di micro-cogeneratori</i></p> <p>La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; • sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018; • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro. <p>Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p>
<p>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "<i>con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo</i>"; • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. <p><i>Limite massimo di spesa</i></p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio</p>
<p>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "<i>con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo</i>"; • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM

	<p>26.6.2015.</p> <p>Limite massimo di spesa</p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</p> <p>A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. <p>Soggetti che possono cedere la detrazione spettante</p> <p>La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti"); • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione. <p>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p>Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali</p>	<p>È prevista una nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-<i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto, <p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.</p>

	<p>Misura della detrazione</p> <p>In tal caso, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. <p>Ripartizione della detrazione</p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Limite massimo di spesa</p> <p>L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.</p>
<p>Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")</p>	<p>Introdotta una nuova detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di €. 5.000 per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti), sulle quali siano stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. <p>Tipologie di immobili agevolati</p> <p>Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su unità immobiliari ad uso abitativo; • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. <p>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00

	<p>euro per unità immobiliare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%	<p>A decorrere dall'1.1.2018, è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 19% dell'importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-<i>bis</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).</p>
Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" - Estensione	<p>Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari "fuori sede", di cui alla lett. i-<i>sexies</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri); • anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente. <p>Limite di importo</p> <p>Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.</p>
Credito d'imposta per la formazione 4.0	<p>Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".</p> <p>Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018.</p> <p>Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzate dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente, o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione; • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun

	<p>beneficiario.</p> <p>Indicazione in dichiarazione redditi</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi un cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.</p> <p>Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli ed alle cause di decadenza del beneficio.</p>
Nuova Sabatini - Rifinanziamento	Prorogata per le pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in c/interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata	<p>Viene introdotto un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di €. 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno deli anni dal 2019 al 2021.</p>
Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Estensione agli stabilimenti termali	<p>Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall'art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali.</p> <p>L'agevolazione per tali soggetti riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di piscine termali; • l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Credito d'imposta per le imprese culturali e creative	<p>Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese culturali e creative.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Sono definite "imprese culturali e creative" le imprese o i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; • sono soggetti passivi d'imposta in Italia; • hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la

	<p>creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.</p> <p>Con apposito decreto interministeriale sarà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa.</p> <p>Oggetto e misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nei limiti di spesa previsti.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di libri</p>	<p>Viene introdotto, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta per il settore della vendita al dettaglio di libri.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice ATECO principale:</p> <p>47.61 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati"; o 47.79.91 "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano".</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la suddetta attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.</p> <p>Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite; • 10.000,00 euro per gli altri esercenti. <p>Il credito di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici.

	<p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Bonus per l'acquisto di strumenti musicali</p>	<p>Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo <i>una tantum</i> per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.</p> <p>Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.</p>
<p>Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019</p>	<p>Sono confermate per l'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%; • l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%. <p>Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019; • al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020; • al 25%, a decorrere dall'1.1.2021. <p>L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019; • al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.
<p>Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"</p>	<p>Con una norma interpretativa, in tema di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano autonomia funzionale; • il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione; • nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.
<p>IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio</p>	<p>Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.</p> <p>Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio</p>

	<p>si addebiti un'IVA del 22%.</p> <p>Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).</p> <p>Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.</p>
<p>Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro</p>	<p>Vengono modificati gli artt. 20 e 53-<i>bis</i> del DPR 131/86, allo scopo di evitare l'utilizzo in funzione antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell'ambito dell'imposta di registro.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell'imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali; • viene integrato l'art. 53-<i>bis</i> del DPR 131/86 inserendo il rinvio all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000. <p>In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000.</p> <p><i>Decorrenza</i></p> <p>Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.</p>
<p>Novità in materia di imposta di bollo</p>	<p>Per effetto delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo sulle copie degli assegni elettronici, sono esenti da imposta le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché la relativa documentazione.</p>

Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali - Proroga per l'anno 2018	Oltre che per gli anni 2016 e 2017, è sospesa anche per l'anno 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Maggiorazione TASI - Proroga al 2018	In deroga al suddetto "blocco", i Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l'anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.
Modalità di determinazione della TARI per il 2018	È prorogata anche per l'anno 2018 (come per gli anni 2014-2017) la modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. "metodo normalizzato", nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Redazione con atto pubblico informatico di atti di natura fiscale	Viene prevista l'abrogazione della norma del Collegato fiscale che introduceva la firma digitale degli atti societari, sostituendola con la dicitura "stipulati con atto pubblico informatico". Questa tipologia di atti torna, quindi, di esclusiva competenza dei soli notai in quanto sono gli unici soggetti che possono stipulare gli atti d'impresa tramite atto pubblico informatico. Le tipologie di atti per i quali è consentito utilizzare l'atto pubblico informatico sono quelli di "natura fiscale" riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • le trasformazioni, fusioni e scissioni; • i contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda; • l'impresa familiare.
Canone RAI uso privato - Importo per il 2018	Per l'anno 2018, così come per l'anno 2017, il canone RAI per uso privato è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.
Circolazione e vendita di sigarette elettroniche	Con riguardo ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (c.d. s, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • la vendita è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della L. 22.12.57 n. 1293; • le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento di tali prodotti, con riguardo agli esercizi di vicinato, alle farmacie e alle parafarmacie, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei

	<p>Monopoli; nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi indicati è consentito di proseguire l'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono applicabili le disposizioni sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri. <p>È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.</p>
LUL telematico – differimento del termine	<p>Si differisce al 01/01/2019 la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del LUL.</p>